



EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA
FIRENZE

EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA DI FIRENZE
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
TRIENNIO 2021-2023

* * *

INDICE

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PARTE PRIMA

1. Premessa
2. Contenuti e finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione
3. Destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
4. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
5. L'analisi del contesto di riferimento
6. La valutazione del rischio corruttivo

PARTE SECONDA

7. Trattamento del rischio - le misure di prevenzione e contrasto

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PARTE PRIMA

1. Premessa

Le scuole statali di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, in quanto espressamente ricomprese tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono destinatarie delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste dalla legge n. 190, dai decreti attuativi, dal PNA approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72 del 11 settembre 2013 e dal suo Aggiornamento, approvato con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015. Il modello di prevenzione disegnato dalla L. 190/2012 è tuttavia improntato sulla realtà tipica dei Ministeri, ai quali risulta di immediata applicazione, mentre mancano disposizioni volte a chiarire le modalità e le misure organizzative per l'applicazione del medesimo modello al settore dell'istruzione scolastica.

Con delibera n. 430 del 13 aprile 2016 l'ANAC ha adottato le *“Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche”*

delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, al fine di colmare l’assenza di apposite disposizioni normative dedicate alle scuole. Le linee guida, in particolare, forniscono

indicazioni volte a orientare le istituzioni scolastiche nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore, della peculiarità delle funzioni, nonché della specifica disciplina di settore. Tali indicazioni andranno lette alla luce della peculiarità normativa dell’Educandato (vedi infra).

Il presente documento è stato elaborato e redatto dall’Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze (di seguito, per brevità, “Educandato”) nel rispetto delle indicazioni contenute nella delibera n. 430 del 13 aprile 2016 recante “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” (di seguito, per brevità, “Piano”)

2. Contenuti e finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione

In conformità agli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, il presente Piano di Prevenzione della Corruzione persegue le seguenti finalità:

- promuovere l’art.3 della Costituzione, prevenendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti;
- definire, attuare migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- promuovere iniziative di formazione specifica del personale.

3. Destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

I destinatari del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il personale “funzionalmente” assegnato al CDA;
- c) i collaboratori (c.d. “staff del CDA”);
- d) i titolari di contratti di lavori, servizi e forniture;
- e) i genitori degli studenti e gli studenti convittori o semi convittori;

f) la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato;

g) l'Unesco;

h) la Città Metropolitana di Firenze.

Tutti i suddetti soggetti sono tenuti a osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Piano di Prevenzione della Corruzione.

L'Educandato assicura che il presente Piano sia portato a conoscenza di tutti i gruppi di destinatari sopra elencati. A tal fine, sul sito sarà pubblicata la notizia dell'approvazione del Piano con invito a tutto il personale, ai consulenti, ai genitori e agli studenti per invitarli a prendere visione del Piano.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione verificherà che il suddetto obbligo di assicurare adeguata "pubblicità" al Piano di Prevenzione della Corruzione sia regolarmente assolto.

4. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" all'art. 204 fissa la disciplina applicabile agli "Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici e di educazione femminile"; con riferimento all'amministrazione degli Educandati, la norma in questione stabilisce che:

"ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica" (co. 2);

"l'amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri ..." (co. 3);

"il consiglio di amministrazione dell'Educandato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di amministrazione cessa dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al rimanente periodo" (co. 4);

"il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che contiene le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso, all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione delle allieve, ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle originarie tavole di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato" (co. 6);

"il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila direttamente

sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti” (co. 7);

“agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore...” (co. 8).

La Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell’ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione, recante “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” ha dettato le linee per l’individuazione del Responsabile nelle “Scuole Annesse”; pertanto le “scuole annesse” dovranno attenersi a tali indicazioni.

Come chiarito dall’ANAC, nelle “FAQ in materia di Anticorruzione”, “in strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata”; l’Educandato, nonostante le molteplici richieste in tal senso formulate nel corso degli anni al D.S., non si è ancora visto assegnare “funzionalmente” il personale che la normativa gli assegna e si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, di uno Staff di propria fiducia adeguatamente contrattualizzato. Pertanto, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, per quanto di spettanza dell’Educandato, deve esser necessariamente individuato tra i membri dello Staff.

Alla luce di tale situazione, con atto del Presidente prot. 167 del 29 gennaio 2021 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è stato individuato, per l’anno 2021, nella sig.ra Antonella Rocchigiani.

Con riferimento alle specifiche funzioni da esplicare, si dà atto che il Responsabile Anticorruzione:

- i) predisporre il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- ii) provvede al monitoraggio, al controllo e all’aggiornamento annuale del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- iii) segnala al Consiglio di Amministrazione i casi che potrebbero, anche eventualmente, integrare fenomeni di Corruzione intesi in senso lato;
- iv) controlla ed assicura che siano prese in carico le segnalazioni di condotte illecite e quelle relative al whistleblowing e fa in modo che ne sia data immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

5. L’analisi del contesto di riferimento

5.1. Gli Educandati Statali, insieme ai Convitti, sono un *genus* delle “Istituzioni educative” la cui **disciplina speciale** (rispetto alle scuole ordinarie) è contenuta nel capo VI “Istituzioni Educative” del Titolo V – Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recente “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione”. In particolare, gli Educandati sono disciplinati dall’art. 204 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “*Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici e di educazione femminile*”. La norma in questione stabilisce che:

- i) gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte (co. 1);
- ii) **agli Educandati è attribuita personalità giuridica pubblica** (co. 2);
- iii) l'amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri (co. 3);
- iv) **agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole** elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore (co. 8);
- v) il Consiglio di Amministrazione vigila direttamente sulla direttrice (ora Dirigente Scolastico) e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti (co. 7).

a) le dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione

5.2. In applicazione di tale normativa, con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 812 del 24/09/2019 e successivo Decreto n. 139 del 20/02/2020, fanno parte del CDA:

- i) Prof. Giorgio Fiorenza – Presidente;
- ii) Dott.ssa Milena Mazzoli – Vicepresidente;
- iii) Dott. Marzio Bracciotti – Consigliere.

L'attuale Consiglio di Amministrazione ha, sin dall'inizio del proprio mandato, posto l'attenzione sull'ambito delle proprie attribuzioni riconosciute dalla legge e del relativo “perimetro” nella prospettiva di chiarire sia i propri compiti sia il rapporto con il Dirigente Scolastico “di ruolo”.

Il punto di partenza dell'analisi è rappresentato dalle sentenze della Corte dei Conti che sono

state pronunciate nell'ambito di alcuni giudizi di responsabilità nei confronti dei membri di un precedente Consiglio di Amministrazione (rispetto a quello attuale), del Dirigente Scolastico e del DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) proprio dell'Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze.

La vicenda posta all'esame del Giudice contabile muove da accertati prelevamenti indebiti effettuati dall'allora DSGA; in tale giudizio (sentenza n. 440/2010) la Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per la Toscana ha ritenuto la sussistenza di una responsabilità dell'allora Dirigente Scolastico e degli allora Membri del Consiglio di Amministrazione per non aver adeguatamente vigilato atteso che *“tutto il CDA avendo un obbligo di generale e stretta vigilanza avrebbe dovuto rilevare prontamente, e quindi sicuramente prevenire, i comportamenti illeciti ... ”* (doc. 3, pag. 13).

Tale pronuncia è stata, poi, confermata dalla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti con sentenza n. 736 del 2013; la sentenza in questione nel rigettare la tesi degli appellanti secondo la quale dopo l'entrata in vigore delle norme di cui all'art. 165 del 2001 il Consiglio di Amministrazione non avrebbe più alcun ruolo essendo state attribuite tali funzioni al Dirigente Scolastico afferma che: *“Né può condividersi la tesi degli appellanti secondo cui tale ricostruzione normativa [quella dell'art. 204 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 n.d.r.] sarebbe ormai superata dall'intervenire della disposizione dell'art. 25 T.U. n. 165/2001 e dalla rinnovata impostazione delle funzioni dirigenziali in esso contenute. Si osserva al riguardo che i principi di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 297 del 1994 non sono stati, per quel che rileva nel presente giudizio, incisi dalla successiva normativa ed, in particolare, dal T.U. di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001”*.

2.4. Muovendo proprio dalle statuizioni contenute nelle sentenze della Corte dei Conti l'Educandato ha da tempo cercato una interlocuzione con l'U.S.R. Toscana sui temi del rapporto tra il Consiglio di Amministrazione e il Dirigente Scolastico, sulla conseguente assenza di personalità giuridica autonoma (rispetto a quella pubblica *ex lege* degli Educandati) in capo alle scuole annesse e le altre peculiarità proprie degli Educandati. In seguito a tali sollecitazioni, è stato richiesto un parere alla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici del MIUR in

merito alla suddivisione dei poteri e delle funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Dirigente scolastico; il MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo, proprio rispondendo all'U.S.R. Toscana, ha reso il parere di cui in premessa. **Il parere in questione chiarisce l'ambito dei rapporti tra il d.lgs. 297 del 1994 (Educandati) e il d.lgs. 165 del 2001 (scuole ordinarie); si tratta di un rapporto di "specialità" tra norme.** Agli Educandati si applica la normativa speciale del d.lgs. 297 del 1994 e non quella del d.lgs. 165 del 2001. *"Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione", decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, all'art. 204 stabilisce in modo dettagliato e preciso le funzioni e le competenze del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Didattico. L'esame della normativa di riferimento conferma che l'art. 204 del T.U. non risulta abrogato né modificato dalle norme sopravvenute e conserva carattere di specificità" (doc. 8, pag. 2).* Continua, poi, il parere affermando che dall'esame di tale normativa, pertrattano tuttora vigente, risulta evidente che **l'attività di gestione degli Educandati è svolta dal Consiglio di Amministrazione** con facoltà di delegare tali poteri al Presidente o ad altro componente, mentre **la competenza del Dirigente Scolastico è residuale e riguarda esclusivamente l'aspetto didattico.** Precisa il parere in questione che infatti il legislatore, al comma 7) del sopracitato art. 204, oltre ad elencare le competenze del Consiglio di Amministrazione attribuisce allo stesso il compito di *"vigilare direttamente sulla Direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria ed grado e sul funzionamento del Convitto e delle scuole".* Ancora, il comma 2 dell'art. 204 del già citato Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 recita *"ai predetti Istituti (Educandati Femminili dello Stato ed Istituti Pubblici di Educazione femminile) è attribuita personalità giuridica pubblica".*

Gli Educandati hanno ottenuto la personalità giuridica (pubblica) ai sensi dell'art. 204, co. 2. Del d.lgs. n. 297/94 e non ai sensi del d.lgs. 165/2001 ai quali pertanto la norma non si applica. *"Le disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, pertanto non si applicano agli educandati tra cui "SS. Annunziata" di Firenze in quanto gli stessi hanno ottenuto la personalità giuridica ai sensi dell'art. 204, comma 2, del d.lgs. n. 297/94".*

Il parere in questione afferma poi la peculiarità degli Educandati per cui l'amministrazione

attiva è attribuita al Consiglio di Amministrazione e che agli Educandati possono essere annesse scuole. Il parere in questione dispone che “ ... *quanto previsto dalla fonte primaria è confortato dalla circostanza che l'attuale regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche, contenuto nel decreto interministeriale 44/2001, non si applica ai convitti e agli educandati che hanno mantenuto il loro regime speciale. Tale principio è reso ancora più esplicito del nuovo regolamento di contabilità*”.

Il “nuovo regolamento” fissato dal Decreto del Ministero dell’Istruzione del 28 agosto 2018, n. 129 all’art. 28 “*gestione dei convitti e degli educandati con istituzioni scolastiche annesse*” stabilisce che “*la gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati è autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi*”.

b) i luoghi e i settori in cui opera l’Educandato

L’Educandato, in conformità con la normativa e col proprio Statuto, opera a Firenze nella Villa Medicea del “Poggio Imperiale” (di seguito, per brevità “**Villa**”). Si tratta di un immobile sottoposto ad un duplice vincolo:

- a) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (di seguito, per brevità “**Soprintendenza**”) e
- b) dell’Unesco – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (di seguito, per brevità “**Unesco**”).

La Villa Medicea del Poggio Imperiale, oltre ad essere la prestigiosa sede dell’Educandato Statale della Santissima Annunziata e ad accogliere le “scuole annesse”, presenta oggi un’Area Museale, visitabile su prenotazione, al momento soggetta ad un progetto di riorganizzazione funzionale.

c) L’analisi del contesto interno: la mappatura dei processi

Le “scuole annesse” all’Educandato sono estranee al presente Piano che riguarda i processi dell’Educandato. Per l’individuazione dei processi a maggior rischio corruttivo è contenuta nell’allegato I alla Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 (a cui si rinvia) in quanto applicabile.

Alla luce delle interviste svolte con i membri del CDA e con i responsabili dello staff è stato redatto l’elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo e relativa descrizione dell’evento rischioso:

1. Processo di organizzazione del servizio scolastico - Iscrizione degli studenti;

Potrebbero verificarsi discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari

soggetti

2. Gestione degli incassi delle rette;

Potrebbe verificarsi una disparità di trattamento al momento della scadenza del pagamento e nel successivo momento di gestione della eventuale morosità

3. Concessione delle stanze ed egli spazi museali per iniziative e Patrocinio;

Potrebbero verificarsi ingiustificate disparità di trattamento nella concessione delle stanze e degli spazi ai diversi richiedenti.

4. Affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;

Potrebbero verificarsi dei frazionamenti artificiosi dei lavori, potrebbero verificarsi dei fenomeni di reiterato affidamento ai medesimi soggetti o fenomeni di aumento dei prezzi.

5. Gestione dei pagamenti;

Potrebbero verificarsi discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti

6. Gestione rapporti con la Sovrintendenza e con la città Metropolitana

Potrebbero verificarsi fenomeni di non adeguata trasparenza dei processi decisionali

7. Pagamento di premi al personale

Con riferimento alla metodologia si veda il par. 6.3..

d) I soci in affari

Le principali interazioni dell'Educandato riguardano:

- 1) i fornitori;
- 2) i genitori degli studenti e gli studenti;
- 3) le istituzioni (Soprintendenza, Città metropolitana);
- 4) privati e associazioni che richiedono l'uso degli spazi o delle sale

e) la natura e l'entità delle interazioni con i pubblici ufficiali

Il CDA dell'Educandato è un Pubblico Ufficiale.

Inoltre, vi sono significative interazioni con il MIUR, segnatamente con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

g) gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili

Ai dipendenti delle Scuole annesse si applica il CCNL del "Comparto Scuola".

Particolare attenzione sarà rivolta all'eventuale corresponsione di premi per far sì che tale circostanza corrisponda a una effettiva attività ulteriore svolta.

6. La valutazione del rischio corruttivo

Tale attività è svolta in conformità alle “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” di cui all’Allegato 1 alla Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019, recante “approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019.

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). In particolare, la valutazione del rischio si articola in:

- 1) identificazione del rischio;
- 2) analisi del rischio;
- 3) ponderazione del rischio

6.1. L’identificazione dei rischi

Al fine dell’identificazione dei rischi è necessario:

- a) definire l’oggetto di analisi; con riferimento all’Ordine, considerata la sua dimensione e le (poche) risorse e competenze al riguardo, tale oggetto sarà necessariamente il “processo”;
- b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; tra le molteplici tecniche disponibili, si è utilizzato l’intervista. Tale valutazione è stata condotta attraverso interviste con i c.d. “*process owner*”, in particolare attraverso le interviste. Le risultanze di tali attività, seppure non allegate al presente documento sono conservate a cura del Consorzio. Nel corso delle interviste si è: a) identificato i rischi di corruzione che la Società possa ragionevolmente prevedere; b) analizzato, valutare e mettere in ordine di priorità i rischi di corruzione identificati; c) valutato l’idoneità e l’efficacia dei controlli esistenti dell’organizzazione per contenere i rischi di corruzione stimati. Trattandosi di una valutazione finalizzata alla prima applicazione, la valutazione del rischio dovrà essere sottoposta a riesame: a) a cadenze regolari in modo da poter valutare i cambiamenti e le nuove informazioni; b) in caso di un cambiamento significativo alla struttura o alle attività;
- c) individuare i rischi associabili all’oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT.

6.2. L’analisi del rischio

Attese le dimensioni dell’Ordine e le tecniche utilizzate per l’identificazione del rischio si utilizza un approccio qualitativo in cui l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni espresse dai soggetti coinvolti. Tali valutazioni non prevedono una rappresentazione finale in termini numerici. Sulla

base di tale approccio, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio. Tali "indicatori" possono essere sintetizzati in:

- 1) Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- 4) opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- 6) grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

6.3. La ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio è stata effettuata sulla base delle interviste con i membri del CDA, lo "staff del CDA" e il personale "comandato".

7. il Whistleblowing

L'Educandato ha attivato un indirizzo email anticorruzione@poggio-imperiale.gov.it per ricevere le segnalazioni, in buona fede, di eventuali illeciti.

Diversamente, ove lo strumento non sia utilizzato in buona fede ma con finalità di delazione o denigratorie sono previste sanzioni per il segnalante che ne abbia fatto un uso improprio.

PARTE SECONDA

8. Trattamento del rischio - le misure di prevenzione e contrasto

Misure generali

Al fine di assicurare una corretta gestione delle risorse pubbliche e prevenire gli episodi di corruzione nel senso rilevante per la normativa, l'Educandato ha adottato le seguenti misure

8.1. Adozione di un Regolamento per gli affidamenti c.d. "sottosoglia"

Inoltre, l'Educandato ha programmato le seguenti attività

8.2. Svolgimento di sessioni di formazione sui temi degli appalti e dell'anticorruzione

Misure specifiche

Una volta che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione avrà individuato, ai sensi del comma 8, dell'art. 1 della legge 190 del 2012, il personale operante in settori particolarmente esposti alla corruzione si provvederà a svolgere delle sessioni di lavoro e formative mirate.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

9. Trasparenza

L'Educandato, consapevole dell'importanza della trasparenza quale strumento di contrasto alla corruzione nel corso del 2020 ha ultimato la predisposizione di un nuovo sito web <http://www.poggio-imperiale.gov.it/it/home>.

Tale sito, tra le altre misure, contiene la sezione "amministrazione trasparente" <https://educandato-firenze.istruzioneweb.it/> nel quale sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi alle procedure di affidamento dei contratti e dove sarà pubblicato anche il presente Piano.

Con riferimento agli altri documenti oggetto di pubblicazione, si fa riferimento all'allegato 2 alla Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 in quanto compatibile.

10. Accesso

Per consentire l'accesso civico generalizzato, l'Educandato ha elaborato il seguente modulo che potrà essere utilizzato dagli interessati

Firenze, 23 marzo 2021



Il Presidente del CdA
Dott. Prof. Giorgio Fiorenza

Spettabile
Consiglio di Amministrazione
Educatore Statale SS. Annunziata di Firenze

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO MODULO GENERALE

(ossia per documenti, dati e informazioni **non soggetti** a obbligo di pubblicazione)
(art. 5, comma 2, d.lgs. n.33/2013)

La/il sottoscritta/o COGNOME * _____ NOME * _____
NATA/O a * _____ IL ____/____/____ RESIDENTE in * _____
PROV (_____) VIA _____ N. _____ CAP _____
e-mail _____ tel. _____

CHIEDE

l'accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dall'Educatore

documento

_____ dato

_____ informazione

DICHIARA

di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (1);

di voler ricevere quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica _____.

(Si allega copia del proprio documento d'identità)

(luogo e data) _____

(firma per esteso leggibile o firma digitale)

* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

(1) Art. 75 D.P.R. n. 445/2000: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

Art. 76 D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".